

Regolamento per la gestione dell'Albo degli operatori economici aziendali "Albo Fornitori"

Art. 1 Istituzione e rinnovo dell'Albo

1. AES Fano Distribuzione Gas srl (di seguito, per brevità, la "Società"), procede all'istituzione ed al rinnovo dell'Albo degli operatori economici da consultare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
2. Lo scopo che si intende raggiungere con l'istituzione del suddetto Albo è il seguente:
 - introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito ad una pluralità di operatori economici;
 - dotare la Società di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e classi merceologiche, per la ricerca immediata di imprese, fornitori o prestatori di servizi;
 - garantire l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non discriminazione.
3. L'Albo non è sostitutivo degli analoghi albi istituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi, nel pieno rispetto della normativa vigente.
4. L'iscrizione all'Albo non vincola la Società, che si riserva la facoltà di invitare alle singole gare anche ditte o professionisti non iscritti, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche specifiche del bene da acquisire o del servizio e/o lavoro da eseguire.

Art. 2 Settori e Categorie di Iscrizione

1. I settori e le categorie merceologiche, e relative classi di importo, previsti dal presente Regolamento sono specificamente indicati, in via esemplificativa e non esaustiva, nel documento allegato [Allegato n. 1].
2. La Società si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei settori e delle categorie/sottocategorie merceologiche previsti, utilizzando le forme di pubblicità contemplate nel presente Regolamento.
3. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato, modificato e/o integrato in funzione delle mutate esigenze della Società, direttamente dal Servizio Contratti ed appalti.

Art. 3 Campo di applicazione

1. L'Albo dei fornitori aziendali sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 4 Domanda di iscrizione e relativa documentazione

1. L'operatore economico (impresa o professionista) che desidera ottenere l'iscrizione all'Albo dovrà preliminarmente registrarsi presso il sito <http://aes.openappalti.it>.
2. L'iscrizione al registro fornitori avverrà esclusivamente mediante la piattaforma informatica <http://aes.openappalti.it> accessibile anche dal sito www.aesfanogas.it pertanto dalla data di avvio della procedura informatizzata, non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in forma cartacea.
3. La compilazione della domanda di iscrizione all'Albo potrà avvenire previa autorizzazione da parte di AES alla richiesta inviata con le credenziali. Successivamente la domanda dovrà essere compilata in ogni parte ed inviata telematicamente. AES verificherà la completezza e la correttezza dei dati inseriti e potrà richiedere integrazioni o confermerà l'iscrizione all'Albo.
4. Con la domanda l'operatore economico fornirà le informazioni essenziali circa l'attività svolta, il possesso dei requisiti minimi di qualificazione prescritti e l'indicazione del/i settore/i, della/e categoria/e o classe/i merceologica di cui chiede l'iscrizione.
5. Il settore, la classe o la categoria di cui si chiede l'iscrizione dovrà corrispondere all'attività effettivamente esercitata dalla ditta e/o professionista, così come risulta dall'oggetto sociale risultante dal certificato della C.C.I.A.A. e/o, per le imprese di costruzione, dal Certificato S.O.A.
6. La Società si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta alla ditta/professionista di presentare le documentazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti autodichiarati. Resta ferma in ogni caso la verifica dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, all'atto dell'eventuale affidamento delle prestazioni.

Art. 5 Operatori economici

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo fornitori aziendali gli Operatori Economici di cui all'art. 45, c. 2 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e in particolare:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

2. Possono presentare altresì domanda di iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 46, c. 1 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, in particolare:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

3. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente l'iscrizione, l'espletamento dell'incarico deve avvenire da parte di professionisti abilitati all'esercizio della relativa professione ed iscritti all'Ordine professionale di appartenenza.

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati:

Requisiti di ordine generale

L'operatore economico deve possedere i requisiti soggettivi di qualificazione, di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale è attestato mediante l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale

• Lavori

a) Nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA:

dichiarazione in merito al possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per categoria/e e (almeno) per classifica I^A (ex art. 61, d.P.R. 207/10), di cui si chiede l'iscrizione.

b) Nel caso di concorrente privo di attestazione SOA:

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10 s.m.i. e in particolare:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Albo, non inferiore all'importo per il quale si richiede l'iscrizione;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Albo e comunque non inferiore al 15% dell'importo dei lavori oggetto di affidamento;

c) adeguata attrezzatura tecnica in rapporto alle specifiche categorie di lavorazioni.

In ogni caso, gli operatori economici privi di Attestato SOA devono indicare l'importo massimo per il quale richiedono l'iscrizione (fino a 150.000,00 euro).

Per la partecipazione agli affidamenti di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, gli operatori economici devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Albo, lavori analoghi per importo almeno pari a quello dei lavori oggetto di affidamento e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori.

• Forniture e servizi

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nelle categorie di beni e servizi di cui si chiede l'iscrizione di attività oggetto dell'appalto;
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività per le categorie di beni e servizi di cui si chiede l'iscrizione;
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per le categorie di beni e servizi di cui si chiede l'iscrizione.

Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi della lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato della categoria di beni e servizi di cui si chiede l'iscrizione.

- d) idonee referenze bancarie (almeno una);
- e) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa maturato negli esercizi dell'ultimo triennio rispetto alla data di omologazione all'albo fornitori aziendale non inferiore a 2 v. l'importo complessivo delle categorie di beni e servizi di cui si chiede l'iscrizione e l'elenco dei principali servizi e/o forniture prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Regolamento, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi e delle forniture per un valore complessivo non inferiore a 2 v. l'importo complessivo delle categorie di beni e di servizi di cui si chiede l'iscrizione.

Il fornitore richiedente l'iscrizione deve altresì indicare, oltre al/ai settore/i e/o categoria/e merceologica/i, la classe di importo per la quale richiede l'iscrizione (fino a 428.000,00 euro nei settori speciali). Anche i consulenti, professionisti, società, ecc. sono tenuti ad indicare l'importo massimo di qualificazione nell'Albo.

Art. 7 Gestione dell'Albo

1. L'iscrizione all'Albo ha validità fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogata su decisione del CdA per un ulteriore triennio.
2. Prima della scadenza di validità dell'Albo, la Società provvederà a pubblicare sul proprio sito aziendale, per la durata di 60 giorni consecutivi, un avviso contenente il rinnovo all'Albo.
3. Il richiedente verrà iscritto nell'elenco corrispondente al settore e/o alla categoria/sottocategoria merceologica di cui ha chiesto l'iscrizione, ricevendo dalla Società specifica comunicazione di conferma.

Resta inteso che l'iscrizione per una classe economica superiore consente la partecipazione anche per le procedure con importi inferiori.

4. All'iscrizione nell'Albo si procederà in base ad un criterio cronologico, risultante dal numero progressivo attribuito dal sistema <http://aes.openappalti.it> alla domanda presentata dall'operatore economico, attraverso un numero di protocollo informatico generato dall'applicazione stessa in base alla mail di prima registrazione. Le successive modifiche ai dati di registrazione all'Albo non comportano una modifica del protocollo assegnato al singolo fornitore.

5. L'Amministratore Delegato ha la responsabilità della gestione dell'Albo, avvalendosi del Service da parte del Servizio competente di ASET spa per lo svolgimento della funzione.

6. L'Albo è sempre aperto ed è soggetto a costante aggiornamento.

Art. 8 Utilizzo dell'Albo

1. Nell'ambito della esecuzione in economia di cui al presente regolamento, vengono adottate le seguenti procedure di affidamento, in relazione al valore della prestazione/fornitura/lavoro:

- Per appalti di consulenze di importo inferiore ad euro 10.000 è ammesso l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più Operatori Economici;

- Per appalti di consulenze di importo compreso tra euro 10.000 e fino ad euro 39.999 è prevista la consultazione di almeno 3 Operatori Economici;

- Per appalti di lavori, servizi (diversi dalle consulenze) e forniture, di importo inferiore ad euro 40.000 è ammesso l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più Operatori Economici;

- Per appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000 ed inferiore ad euro 150.000 è ammesso l'affidamento diretto, previa consultazione, ove esistenti, di n.3 soggetti iscritti nell'Elenco Operatori Economici;

- Per appalti di servizi e forniture, *nei settori speciali*, di importo pari o superiore ad euro 40.000 ed inferiore ad euro 428.000 è ammesso l'invito di almeno n.5 soggetti iscritti nell'Elenco Operatori Economici;

- Per appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 350.000 è ammesso l'invito di almeno n.10 soggetti iscritti nell'Elenco Operatori Economici;

- Per appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 350.000 ed inferiore ad euro 500.000 è ammesso l'invito di almeno n.15 soggetti iscritti nell'Elenco Operatori Economici

- Per appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 500.000 ed inferiore ad euro 1.000.000 è ammesso l'invito di almeno n.15 soggetti iscritti nell'Elenco Operatori Economici

Art. 9 Cancellazione dall'Albo

1. L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di:

- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione di attività o situazioni equivalenti;
 - risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza e/o negligenza;
 - omessa partecipazione ad almeno 3 procedure di gara senza idonea motivazione;
 - scadenza dell'iscrizione.
2. L'iscrizione all'Albo può essere cancellata, ad insindacabile discrezione della Società, qualora:
- a) venga accertato con qualsiasi mezzo che l'operatore economico iscritto sia stato oggetto di gravi inadempienze contrattuali nei riguardi di altre stazioni appaltanti;
 - b) sia carente in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione accertati in fase di iscrizione all'Albo.
3. Gli operatori economici possono essere altresì cancellati dall'Albo in tutti i casi di decadenza previsti dalla legge ovvero su richiesta scritta dell'interessato.
4. Il procedimento di cancellazione è comunicato all'interessato per iscritto, con indicazione dei fatti addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni.

Art. 10 Valutazione dei fornitori e/o prestatori di servizi

1. AES ha istituito un sistema di valutazione dei fornitori aziendali, secondo criteri e modalità che garantiscono lo sviluppo delle capacità degli operatori economici e la qualità delle prestazioni rese in favore dell'Azienda.
2. L'applicazione del sistema di valutazione dei fornitori aziendali consente ad AES di poter esprimere giudizi in merito al grado di soddisfazione raggiunto dal singolo operatore iscritto nell'Albo aziendale e l'eventuale assunzione di provvedimenti sanzionatori nei riguardi di soggetti che abbiano avuto una condotta non collaborativa nello svolgimento delle attività ad essi affidate dalla Società.
3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati dall'Amministratore Delegato su indicazione dei Responsabili del procedimento, e possono prevedere la sospensione dall'Albo fornitori fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

Art. 11 Obblighi di informazione da parte degli iscritti

1. Ciascun operatore economico iscritto all'Albo ha l'obbligo, pena la cancellazione, di comunicare alla Società tutte le variazioni relative ai requisiti posseduti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo, corredando la suddetta comunicazione con copia dei relativi atti legali ovvero dichiarazioni sostitutive.
2. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 12 Tutela dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento E.U. 2016/679 e del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018), si informa che AES srl svolge il trattamento dei dati personali con l'ausilio di supporti cartacei o di mezzi elettronici, secondo i principi e le modalità volti a assicurare la sicurezza degli stessi. Detti dati saranno trattati nell'ambito delle procedure di affidamento indette da AES srl disciplinate dal presente Regolamento.

ALLEGATO N. 1

ELENCO CATEGORIE E CLASSI MERCEOLOGICHE DI LAVORI, BENI E SERVIZI

Categorie opere generali (ex D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

OG 01 Edifici civili e industriali

OG 02 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali

OG 03 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

OG 04 Opere d'arte nel sottosuolo

OG 06 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 07 Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 08 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 11 Impianti tecnologici

Categorie opere specializzate

OS 01 Lavori in terra

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali

OS 12A Barriere stradali di sicurezza

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 18A Componenti strutturali in acciaio

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati

OS 20A Rilevamenti topografici

OS 20B Indagini geognostiche

OS 21 Opere strutturali speciali

OS 23 Demolizione di opere

OS 25 Scavi archeologici

OS 28 Impianti termici e di condizionamento

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

Categorie di Beni

- 1 Arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti (scrivanie, armadi, macchine fotocopiatrici, stampanti, personal computer)
- 2 Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico
- 3 Materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio di uso di attrezzature da ufficio di qualsiasi genere
- 4 Materiale per la redazione di atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità
- 5 Prodotti per il funzionamento dei mezzi meccanici, attrezzature, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi
- 6 Vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti
- 8 Combustibile per il riscaldamento di immobili e per autotrazione;
- 9 Fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali
- 10 Materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- 11 Materiale per manutenzione reti ed impianti (raccorderia di vario tipo, giunti, saracinesche, tubazioni, asfalto a freddo, contatori convenzionali ed elettronici, materiale chimico (es. polielettrolita, ossigeno liquido, etc.) ed ogni altro materiale
- 12 Sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade, piazzali ed impianti tecnologici
- 14 Acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati
- 15 Forniture da eseguirsi ad opera o in sostituzione di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura
- 16 Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione
- 18 Pubblicazione di atti per i quali l'adempimento sia dovuto a mezzo stampa o altri mezzi di informazione (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi, ecc.)
- 19 Acquisto, manutenzione e riparazione di terminali, personal computer, stampanti, fotocopiatrici e materiale informatico di vario genere

- 20 Prodotti software e relative licenze di uso, implementazione e completamento di software già acquistato dalla Società, manutenzione ed assistenza su prodotti software in uso nella Società e servizi informatici in genere
- 21 Acquisto, manutenzione e riparazione di macchine, mobili ed arredi ed altre attrezzature per le attività della Società
- 22 Acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione autoveicoli, macchine operatrici, automezzi, attrezzature di vario utilizzo, materiale di ricambio
- 23 Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per l'elaborazione dati, telefonici, telegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora
- 24 Materiale di ferramenta
- 25 Servizi di mensa e ristorazione, buoni pasto
- 27 Materiale di ordinario impiego quali, ad esempio, cestini gettacarte, trespoli, bidoni, pattumiere, scope, derattizzanti, disinfettanti e disinfestanti, sacchetti per raccolte rifiuti, cassonetti per rifiuti urbani e differenziate
- 28 Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività della Società

Categorie di Servizi

- A Servizi di manutenzione e riparazione
- B Servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale (esclusi trasporto di rifiuti)
- C Servizi di telecomunicazione
- D Servizi assicurativi, bancari e finanziari
- E Servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software e di comunicazione aziendale
- F Servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie
- G Servizi di contabilità, di revisione dei conti e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria
- I Servizi di consulenza gestionale e affini compresa la predisposizione e lo studio di interventi in concessione, anche mediante finanza di progetto
- L Servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi
- M Servizi di pulizia degli edifici ed impianti, nonché di gestione delle proprietà immobiliari
- N Servizi di editoria e di stampa compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione
- O Eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.